



www.italy-ontheroad.it

Elenco degli Stati le cui autorità rilasciano patenti di guida che possono essere convertite in Italia con applicazione dal 12/12/2009.

Circolare prot. n° 104946/23.18.01 del 04 dicembre 2009.

ALBANIA *	FINLANDIA	LUSSEMBURGO	REPUBBLICA SLOVACCA
ALGERIA	FRANCIA	MACEDONIA	ROMANIA
ARGENTINA	GERMANIA	MALTA	SAN MARINO
AUSTRIA	GIAPPONE	MAROCCO	SLOVENIA
BELGIO	GRAN BRETAGNA	MOLDOVA	SPAGNA
BULGARIA	GRECIA	<u>NORVEGIA</u>	SVEZIA
CIPRO	IRLANDA	PAESI BASSI	SVIZZERA
CROAZIA	<u>ISLANDA</u>	POLONIA	TAIWAN
DANIMARCA	LETTONIA	PORTOGALLO	TUNISIA
EL SALVADOR**	LIBANO	PRINCIPATO di MONACO	TURCHIA
ESTONIA	<u>LIECHTENSTEIN</u>	REPUBBLICA CECA	UNGHERIA
FILIPPINE	LITUANIA	REPUBBLICA di COREA (sud)	URUGUAY ***

In grassetto gli Stati della Comunità Europea, *in corsivo* gli Stati SEE.

* I modelli rilasciati fino al 31 ottobre 1999 NON possono essere affatto convertiti in patente italiana. Accordo valido fino al 15/8/2014.

** Non sono convertibili le patenti di categoria: C, D ed E. Accordo valido fino al 19/9/2014.

***Accordo valido fino al 12/12/2014.

Elenco degli Stati le cui autorità rilasciano patenti di guida che possono essere convertite solo per alcune categorie di cittadini.

CANADA	Personale diplomatico e consolare.
CILE	Diplomatici e loro familiari.
STATI UNITI	Personale diplomatico e consolare e loro familiari.
ZAMBIA	Cittadini in missione governativa e loro familiari.

Si precisa che:

Le PATENTI rilasciate dai **Paesi comunitari** possono essere convertite senza esame, oppure il titolare ne può richiedere il riconoscimento una volta acquisita la residenza in Italia; ma non hanno alcun obbligo di convertire la patente, né di farla riconoscere. Esistono PATENTI rilasciate da Paesi comunitari che non prevedono alcuna scadenza o il cui periodo di validità è superiore a quello previsto dall'art. 126 CdS. Ribadendo che il titolare di patente comunitaria non è obbligato a convertirla, egli deve comunque adeguarsi a quanto disposto a livello nazionale in materia di rinnovo del documento, anche se su di esso non è riportata la scadenza o se questa è superiore a quella normalmente prevista per la categoria posseduta ed in base all'età del titolare dell'abilitazione.

Gli **AUTOVEICOLI**, **MOTOVEICOLI** e i **RIMORCHI** immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, o siano muniti della documentazione prevista dal D.L. 331/1993 sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di UN ANNO, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. L'art. 132 CdS è applicabile anche ai cittadini comunitari che dopo aver stabilito la loro residenza in Italia, continuano a circolare sul territorio nazionale con veicoli di loro proprietà, senza aver provveduto a Nazionalizzare il mezzo, oltre il termine di UN ANNO (circolare Ministero Interno n. 300/A/1/27794/111/56 del 24 ottobre 2007). Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine. Per quelli immatricolati in uno Stato dell'Unione Europea è sufficiente il simbolo comunitario che indica anche lo Stato di origine, posto a sinistra della targa. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali. Art. 133 CdS.

Si ricorda che per i veicoli con targa straniera vi è l'obbligo di pagare subito la sanzione verbalizzata, per inottemperanza fermo del veicolo ai sensi art. 207 CdS.

Aggiornato al 18 dicembre 2009